

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 7 agosto 2025, n. 709

L.r. 5/2024, art. 10 comma 2. Approvazione dello Schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio e il Comitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio per favorire la conciliazione tra l'attività di cura prestata dai giovani caregiver e i percorsi di studio universitari, contribuendo al loro benessere, alla piena realizzazione del diritto allo studio e al loro sviluppo personale.

Oggetto: l.r. 5/2024, art. 10, comma 2. Approvazione dello Schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio e il Comitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio per favorire la conciliazione tra l'attività di cura prestata dai giovani caregiver e i percorsi di studio universitari, contribuendo al loro benessere, alla piena realizzazione del diritto allo studio e al loro sviluppo personale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona;

VISTI

lo Statuto della Regione;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. e, in particolare, l'art.15 secondo cui le "amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e s.m.i.;

la legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato";

la legge regionale 2 dicembre 1988, n. 80 "Norme per l'assistenza domiciliare" e s.m.i.;

la legge regionale 6 agosto 1999, n.14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e s.m.i.;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" e s.m.i.;

la legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità” e s.m.i. e, in particolare, l’art. 1, comma 2;

la legge regionale 11 aprile 2024, n. 5 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare” e s.m.i.;

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;

il regolamento regionale 24 maggio 2022, n. 5 “Attuazione e integrazione della legge regionale 10 giugno 2021, n.7, recante “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditorialità femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n.4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne”;

la deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2021, n. 341 “Approvazione delle “Linee guida regionali per il riconoscimento del “caregiver familiare”, la valorizzazione sociale del ruolo e la promozione di interventi di sostegno”;

la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2021, n. 555 “Linee guida in materia di definizione degli accordi di cui all’articolo 1 della l.r. 2/2019 tra i soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della l.r. 11/2016 e le Aziende di servizi alla persona per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 1, comma 3 della l.r. 2/2019”;

la deliberazione della Giunta regionale 20 ottobre 2023, n. 658 “DPCM 3 ottobre 2022 Approvazione del Piano regionale per la non autosufficienza relativo al triennio 2022- 2024”, come successivamente rettificata dalla DGR 622/2024;

la deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2024, n. 751 “L.R. 5/2024, art. 3 comma 6. Definizione delle Linee guida per le procedure di riconoscimento del caregiver familiare”;

la deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2025, n. 285 “L.r. 5/2024, art. 6 comma 3. Programmazione delle risorse, annualità 2024, per gli interventi di sostegno al caregiver familiare formalmente riconosciuto. Modifica ed integrazione della DGR 751/2024”;

RICHIAMATI

gli artt. 19, 23 e 28 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che affermano alcuni principi e diritti fondanti della persona con disabilità: diritto alla vita indipendente e all’inclusione sociale, alla vita in famiglia ed a un adeguato livello di vita e protezione sociale, difficilmente esercitabili, secondo un espresso pronunciamento del Comitato ONU, senza il riconoscimento di uno “status” ai familiari che assistono la persona;

la Strategia europea 2021 – 2030 sui diritti delle persone con disabilità, documento che contiene proposte e settori di attività per migliorare la qualità di vita delle stesse garantendo la loro piena partecipazione alla società, nel rispetto del principio di eguaglianza e non discriminazione, con un forte impegno europeo per favorire la deistituzionalizzazione;

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” che, all’ art.5, comma 7 prevede che *“Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso”*;

CONSIDERATO che

la Regione Lazio, con la citata l.r. 5/2024, ha adottato una disciplina organica sul caregiver familiare, riconoscendone la centralità del ruolo nel sistema integrato dei servizi e il valore sociale dell'attività di cura non professionale prestata per l'intera comunità;

l'attuazione della succitata legge si inserisce in un contesto di:

- ✓ aumentata sensibilità e attenzione pubblica per la condizione del caregiver familiare e per la correlata necessità di programmare un'offerta territoriale prossima ai bisogni multidimensionali e alle aspettative dello stesso;
- ✓ impegno a rafforzare l'integrazione tra la responsabilità di presa in carico del sistema integrato della persona con disabilità o non autosufficiente e il "welfare familiare", volto a sostenere, da un lato, la qualità di vita della persona di cui il caregiver si prende cura e, dall'altro, a favorire condizioni di pari opportunità ed inclusione sociale per lo stesso caregiver familiare;

VISTI, in particolare, i seguenti articoli della legge regionale 5/2024:

art. 3, comma 3, che stabilisce che *"Al fine di facilitare il caregiver nello svolgimento della propria attività nonché nei percorsi preferenziali di accesso ai servizi, allo stesso viene rilasciato, a seguito del riconoscimento di cui al comma 2, un apposito tesserino identificativo denominato Card del Caregiver"*;

art. 3, comma 4, che stabilisce che *"Lo status di caregiver familiare non può essere riconosciuto a più di una persona per lo stesso assistito, fatta eccezione per genitori con figli minori e qualora sia presente un giovane caregiver"*;

art.5, comma 1, che prevede che *"I servizi sociali dei comuni, singoli o associati, e i servizi delle aziende sanitarie locali, riconoscono il caregiver familiare quale elemento integrante della rete del welfare locale, assicurando il sostegno e l'affiancamento necessari a sostenere la qualità dell'attività di cura e assistenza"*;

art. 10, comma 1, che definisce giovane caregiver familiare *"la persona di età compresa tra i 16 e 28 anni che si prende cura di un proprio familiare convivente anche in presenza di un caregiver familiare formalmente riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, comma 2."*

art. 10, comma 2 che prevede che *"al fine di consentire ai giovani caregiver familiari percorsi agevolati per il riconoscimento dei crediti formativi (CFU), nonché per la riduzione dei contributi annuali onnicomprensivi a carico degli studenti universitari, la Regione promuove specifici accordi con il Comitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio (CRUL) istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59)"*;

art. 10, comma 3, che prevede che *"la Regione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, promuove accordi con l'Ufficio scolastico regionale del Lazio per:*

- a) consentire flessibilità oraria in entrata e in uscita dagli istituti scolastici e/o formativi del giovane caregiver in diritto dovere;*
- b) elaborare strategie educative e approcci didattici e organizzativi per supportare e sostenere i giovani caregiver familiari nel loro percorso scolastico e formativo;*
- c) prevedere percorsi scolastici e formativi dedicati per consentire la conciliazione delle attività scolastiche e formative con l'attività di cura;*
- d) facilitare il riconoscimento delle attività svolte dai giovani caregiver da parte dei docenti e dei formatori"*;

DATO ATTO che

la Regione Lazio, con apposita DGR 751/2024, successivamente integrata dalla DGR 285/2025, ha disciplinato la procedura di riconoscimento formale, da parte dei servizi territoriali, dello “status” di caregiver familiare, anche per quanto attiene al “giovane caregiver” ai sensi del suindicato art. 10, comma 1, della l.r. 5/2024, procedura che si conclude con il rilascio del correlato tesserino identificativo di Giovane Caregiver, secondo il modello unico regionale di cui al Sub Allegato A3 alla stessa DGR 751/2024;

la Card Giver rilasciata dai servizi territoriali, nello specifico dallo Sportello del PUA distrettuale dedicato al caregiver familiare, è lo strumento per l’accesso a misure di sostegno appositamente dedicate ai caregiver in quanto ne certifica il riconoscimento formale da parte del sistema integrato dei servizi;

con circolare regionale del 14 luglio 2025, prot.n. 729470, tra l’altro, ai fini della piena attuazione della l.r. 5/2024, è stata sottolineata la necessità che i servizi territoriali favoriscano la massima informazione alle famiglie sulle opportunità di sostegno dedicate al/alla giovane caregiver, garantiscano il veloce riconoscimento dello “status” e il rilascio del relativo tesserino per consentire l’accesso ai benefici, di cui all’art. 10 della l.r. 5/2024, in ambito universitario e scolastico/formativo;

RICHIAMATA la nota prot. n.551489/2025 con la quale la Regione Lazio ha proposto al Comitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio (CRUL) l’attivazione della collaborazione istituzionale richiamata all’art. 10, comma 2 della l.r. 5/2024;

TENUTO CONTO di quanto emerso negli incontri del 16 giugno e 14 luglio 2025 e nelle successive interlocuzioni in cui sono state condivise le attività e le procedure funzionali al perseguimento degli obiettivi di legge, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni universitarie;

RITENUTO per quanto sopra rappresentato:

opportuno individuare, per tutte le Università aderenti al CRUL, nel rispetto della autonomia delle istituzioni universitarie, misure omogenee che favoriscano la conciliazione tra l’attività di cura prestata dai “giovani caregiver” e i percorsi di studio universitario, contribuendo al benessere, alla piena realizzazione del diritto allo studio e allo sviluppo personale dei giovani caregiver, in particolare, attraverso la previsione di percorsi agevolati per il riconoscimento dei crediti formativi, nonché per la riduzione dei contributi annuali onnicomprensivi a carico degli studenti universitari, giovani caregiver;

di approvare, in attuazione di quanto previsto all’art. 10, comma 2, della l.r. 5/2024, lo Schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio e il CRUL per favorire la conciliazione tra l’attività di cura prestata dai/dalle giovani caregiver e i percorsi di studio universitario, contribuendo al loro benessere, alla piena realizzazione del diritto allo studio e al loro sviluppo personale, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

ATTESO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

di approvare, in attuazione di quanto previsto all’art. 10, comma 2, della l.r. 5/2024, lo Schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio e il CRUL per favorire la conciliazione tra l’attività di cura prestata dai/dalle giovani caregiver e i percorsi di studio universitario, contribuendo al loro benessere, alla piena realizzazione del diritto allo studio e al loro sviluppo personale, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa.

Il Protocollo d'Intesa sarà sottoscritto dal Presidente o suo delegato.

La Direttrice della Direzione regionale Inclusione Sociale provvederà a porre in essere tutti gli atti necessari a dare piena attuazione alla presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su www.regione.lazio.it



Allegato A

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

per favorire la conciliazione tra l'attività di cura prestata dai/dalle giovani caregiver e i percorsi di studio universitario, contribuendo al loro benessere, alla piena realizzazione del diritto allo studio e al loro sviluppo personale

TRA

La Regione Lazio, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 212, 00147, c. f. n. 80143490581, rappresentata da _____;

E

Il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio (da qui in avanti CRUL), presso l'Università degli Studi della Tuscia, in Via Santa Maria in Gradi, 4 01100 Viterbo (VT), 01100, c. f. n. _____, rappresentato da _____;

di seguito denominate anche “le Parti”;

VISTI

lo Statuto della Regione Lazio;

la legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;

gli artt. 19, 23 e 28 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che affermano alcuni principi e diritti fondanti della persona con disabilità: diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale, alla vita in famiglia ed a un adeguato livello di vita e protezione sociale, difficilmente esercitabili, secondo un espresso pronunciamento del Comitato ONU, senza il riconoscimento di uno “status” ai familiari che assistono la persona;

la Strategia europea 2021 – 2030 sui diritti delle persone con disabilità, documento che contiene proposte e settori di attività per migliorare la qualità di vita delle stesse garantendo la loro piena partecipazione alla società, nel rispetto del principio di eguaglianza e non discriminazione, con un forte impegno europeo per favorire la deistituzionalizzazione;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., in particolare, l’art. 15 secondo cui le “amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e, in particolare, gli articoli 10 e 30;

la legge 30 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” che, all’art. 1, comma 255, per la prima volta, definisce il caregiver familiare e, al comma 254, istituisce l’apposito Fondo per la realizzazione di azioni di sostegno al ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare;

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, in particolare, art. 1, comma 210, che istituisce il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, destinato a finanziare, tra gli altri, anche interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e s.m.i.;

la legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”;

la legge regionale 11 aprile 2024, n. 5 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”, in particolare, l’art. 10;

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;

il regolamento regionale 24 maggio 2022, n. 5 “Attuazione e integrazione della legge regionale 10 giugno 2021, n.7, recante “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditorialità femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n.4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne”;

il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

il Piano Sociale Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 1 del 24 gennaio 2019;

la deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2021, n. 341 “Approvazione delle “Linee guida regionali per il riconoscimento del “caregiver familiare”, la valorizzazione sociale del ruolo e la promozione di interventi di sostegno”;

la deliberazione della Giunta regionale 20 ottobre 2023, n. 658 “DPCM 3 ottobre 2022 Approvazione del Piano regionale per la non autosufficienza relativo al triennio 2022- 2024”, come successivamente rettificata con DGR 622/2024;

la deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2024, n. 190 “Decreto 30 novembre 2023. Programmazione degli interventi per la valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver familiare*”;

la deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2024, n. 751 “Approvazione delle “Linee guida regionali per il riconoscimento del *“caregiver familiare”*”;

la deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2025, n. 285 “L.r. 5/2024, art. 6 comma 3. Programmazione delle risorse, annualità 2024, per gli interventi di sostegno al caregiver familiare formalmente riconosciuto. Modifica ed integrazione della DGR 751/2024”;

la nota del 22 maggio 2025, n. prot.551489 dell’Assessore regionale competente in materia di inclusione sociale e della Direttrice regionale Inclusione Sociale;

PREMESSO che:

- la legge regionale n. 5/2024:

all’art. 2, comma 1 definisce, ai sensi dell’articolo 1 comma 255 della Legge 205/2017 , caregiver familiare “ *la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e successive modifiche, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della l. 104/1992 o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e successive modifiche*”;

all’art.3, comma 3 stabilisce “*Al fine di facilitare il caregiver nello svolgimento della propria attività nonché nei percorsi preferenziali di accesso ai servizi, allo stesso viene rilasciato, a seguito del riconoscimento di cui al comma 2, un apposito tesserino identificativo denominato Card del Caregiver*” e al comma 4 che “*Lo status di caregiver familiare non può essere riconosciuto a più di una persona per lo stesso assistito, fatta eccezione per genitori con figli minori e qualora sia presente un giovane caregiver*”;

all’art.5 prevede che “*I servizi sociali dei comuni, singoli o associati, e i servizi delle aziende sanitarie locali, riconoscono il caregiver familiare quale elemento integrante della rete del welfare locale, assicurando il sostegno e l’affiancamento necessari a sostenere la qualità dell’attività di cura e assistenza*”;

all’art. 10 comma 1, definisce giovane caregiver familiare “*la persona di età compresa tra i 16 e 28 anni che si prende cura di un proprio familiare convivente anche in presenza di un caregiver familiare formalmente riconosciuto ai sensi dell’articolo 3, comma 2*” e al comma 2 stabilisce che “*al fine di consentire ai giovani caregiver familiari percorsi agevolati per il riconoscimento dei crediti formativi (CFU) nonché per la riduzione dei contributi annuali onnicomprensivi a carico degli studenti universitari, la Regione promuove specifici accordi con il Comitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio (CRUL) istituito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell’articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59)*”;

- Il DM 22 ottobre 2004, n. 270 all' art.5, comma 7 prevede che *“Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché' altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.”*
- la DGR 751/2024 disciplina, tra l'altro:
 - la procedura di riconoscimento del/della giovane caregiver che, per le finalità della l.r.5/2024, è individuato/a ai sensi del disposto di cui all'art. 10, comma 1;
 - il rilascio della Card Giver quale strumento per l'accesso alle misure di sostegno specificatamente dedicate, certificando il riconoscimento formale della condizione da parte del sistema integrato dei servizi territoriali;
 - approva il modello unico, di cui al Sub Allegato A 3, del tesserino identificativo di Giovane caregiver, denominato Card Giver;
- è necessario individuare per tutte le Università aderenti al CRUL, nel rispetto della autonomia delle istituzioni universitarie, misure omogenee che favoriscano la conciliazione tra l'attività di cura prestata dai/dalle giovani caregiver e i percorsi di studio universitario, contribuendo al benessere, alla piena realizzazione del diritto allo studio e allo sviluppo personale dei/delle giovani caregiver, in particolare, attraverso la previsione di percorsi agevolati per il riconoscimento dei crediti formativi nonché per la riduzione dei contributi annuali onnicomprensivi a carico degli/delle studenti/studentesse universitari/e, giovani caregiver;
- il possesso del tesserino identificativo di Giovane caregiver di cui alla succitata DGR 751/2024 rileva, ai fini dell'accesso alle misure di sostegno previste dalle singole istituzioni universitarie, unicamente per gli studenti e le studentesse aventi residenza nella Regione Lazio, in coerenza con la disciplina generale dettata dalla l.r. 5/2024 e la sua omogenea attuazione territoriale;
- al fine di fruire delle medesime agevolazioni previste per il/la giovane caregiver residente nella Regione Lazio, resta ferma la possibilità per i singoli atenei facenti parte del CRUL, nel rispetto della loro autonomia, di disporre specifiche misure a favore del/della giovane caregiver fuori sede (ossia avente residenza al di fuori del territorio della Regione Lazio) nonché della relativa documentazione ritenuta necessaria a comprovare l'impegno di cura;

PRESO ATTO di quanto emerso e condiviso negli incontri del 16 giugno e 14 luglio 2025 tra le Università aderenti al CRUL e la Regione Lazio;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa e si considerano integralmente richiamate, trascritte e riportate nel presente articolo.

ARTICOLO 2

(Oggetto e finalità)

Con il presente Protocollo d'intesa le parti si propongono di

- riconoscere i/le giovani caregiver, come definiti all'art. 10, comma 1 della l.r. 5/2024 e secondo le procedure al riguardo stabilite dalla DGR 751/2024 con il rilascio della tessera Card Giver da parte dei servizi territoriali;
- sostenere i/le giovani caregiver coinvolti/e attivamente, in ambito familiare, nell'assistenza della persona con disabilità o non autosufficiente, condividendo - seppur in misura diversa - l'impegno e la responsabilità di cura con il/la caregiver familiare principale formalmente riconosciuto/a;
- offrire supporto ai/alle giovani caregiver, tenendo conto delle loro specifiche esigenze e facilitando la conciliazione del loro ruolo di cura con il percorso di studi;
- riconoscere la condizione di giovane caregiver che rileva, ai fini del presente Protocollo, per l'attivazione di misure specifiche che ne favoriscano i percorsi di studio e formazione;
- promuovere interventi che valorizzino, durante il percorso universitario, le competenze e capacità acquisite dai/dalle giovani caregiver e ne favoriscano il successivo passaggio nel mondo del lavoro.

ARTICOLO 3

(Impegno delle parti)

1. Al fine di garantire la realizzazione di quanto convenuto nel presente Protocollo d'intesa, le Parti si impegnano, nel rispetto dei propri ruoli istituzionali, ad operare in modo sinergico, per la presa in carico precoce delle esigenze speciali dei /delle giovani caregiver e per fornire risposte personalizzate su tutto il territorio regionale.

2. Nello specifico, la Regione Lazio provvederà a:

- promuovere, in stretto raccordo con i distretti socio sanitari e con il referente territoriale per il/la caregiver familiare (previsto dalla DGR 751/2024), attività di informazione per raggiungere una platea più ampia di beneficiari facilitando l'espressione del bisogno e la richiesta di riconoscimento della condizione di giovane caregiver;
- favorire l'informazione sulle misure di sostegno al giovane caregiver in ambito universitario e

di facilitazione/conciliazione degli oneri di cura e di studio;

- favorire l'effettivo e tempestivo riconoscimento formale del giovane caregiver, da parte dei servizi territoriali in sede di UVMD, con il rilascio della tessera Card Giver;
- promuovere, nell'ambito degli interventi regionali per sostenere il diritto allo studio universitario, lo sviluppo e il potenziamento di interventi a favore dei/delle giovani caregiver di cui all'art. 10, comma 1 della l.r. 5/2024, come studenti/studentesse con esigenze specifiche, al fine di tutelare e sostenere il loro diritto allo studio e promuovere la loro piena inclusione universitaria;

Il CRUL, nel pieno rispetto dell'autonomia dei singoli atenei aderenti e delle peculiarità dei singoli corsi di studio, si impegnerà a promuovere percorsi agevolati per i giovani caregiver, al fine di favorirne l'accesso, la permanenza e il completamento del percorso universitario, quali, a titolo esemplificativo:

- la definizione di criteri omogenei per il riconoscimento delle attività di cura come crediti formativi universitari (CFU);
- l'introduzione di lezioni fruibili anche in modalità online;
- le attività di tutorato dedicate nelle fasi di ingresso, svolgimento e conclusione del percorso di studi;
- la possibilità di accedere ad appelli straordinari;
- la messa a disposizione di materiale didattico, come ad esempio lezioni registrate;
- la valutazione, da parte dei singoli atenei, di misure di sostegno economico e contributivo, inclusa l'attivazione di borse di studio dedicate;
- la progressiva riduzione delle tasse universitarie, anche sulla base dell'indicatore ISEE;
- la promozione di modelli organizzativi e strumenti di accompagnamento specifici per rispondere ai bisogni di questi studenti anche, ad esempio, attraverso il supporto psicologico.

ARTICOLO 4

(Durata e facoltà di recesso)

Il presente Protocollo ha una durata di tre anni accademici, a decorrere dalla data della sottoscrizione. Il Protocollo può essere modificato e/o integrato con atto scritto per concorde volontà delle Parti. Tale durata si ritiene consona per avviare le misure contemplate dall'art. 10, comma 2 della l.r. 5/2024 sin dall'anno accademico 2025 – 2026 e, allo stesso tempo, consente di acquisire e valutare, in base agli indicatori di monitoraggio prestabiliti, l'impatto sociale della politica di sostegno dedicata.

ARTICOLO 5

(Oneri finanziari)

Il presente Protocollo di Intesa non prevede oneri finanziari a carico delle Parti.

ARTICOLO 6

(Trattamento dei dati e obblighi di riservatezza)

Nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo di Intesa, gli Atenei universitari aderenti al CRUL, tratteranno i dati personali in qualità di titolari autonomi, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche). Gli stessi

si obbligano a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, gli atti e, più in generale, le notizie che verranno trattate in conseguenza delle finalità richiamate dal presente Protocollo.

ARTICOLO 7 *(Foro competente)*

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente Protocollo d'Intesa. In caso di mancato accordo, la competenza esclusiva a decidere sarà quella del Foro di Roma.

ARTICOLO 8 *(Informazione e comunicazione)*

1. Le Parti si impegnano ad attivare, anche con forme organizzative comuni, campagne informative sulle iniziative adottate utilizzando gli strumenti necessari alla diffusione alla cittadinanza.
2. Relativamente al materiale informativo e promozionale cartaceo o digitale relativo alle azioni oggetto del presente Protocollo, dovrà obbligatoriamente riportare, con la dovuta evidenza, i loghi e le denominazioni di entrambe le Parti firmatarie.
3. Tutti i dati raccolti potranno essere divulgati con il consenso delle Parti e nelle modalità che consensualmente ritengono di adottare.

ARTICOLO 9 *(Monitoraggio e valutazione)*

1. Le Parti si impegnano a realizzazione attività specifiche di monitoraggio che forniscano dati ed informazioni aggiornate del fenomeno dei/delle giovani caregiver all'interno degli Atenei, una loro caratterizzazione e una individuazione dei bisogni specifici anche per adeguare le misure e gli interventi della programmazione regionale e prevedere eventuali risorse finanziarie.
2. Le Parti, ciascuno per l'ambito di propria competenza e/o con strumenti congiunti, svolgeranno un'accurata e continuativa attività di monitoraggio e valutazione delle risultanze.
3. La rilevazione informativa quanti/qualitativa di cui ai punti 1. e 2. contribuirà, inoltre, alla misurazione dell'impatto attuativo generale della l.r. 5/2024.
4. In particolare, le Parti potranno predisporre ed utilizzare congiuntamente specifiche misure e strumenti di monitoraggio, anche ulteriori rispetto a quelli già programmati ed adottati dalla Regione in attuazione dell'articolo 10 l.r. 5/2024. A titolo esemplificativo:
 - scheda di monitoraggio distrettuale prevista dalla DGR 751/2024, per il periodico aggiornamento, per dare specifica evidenza del numero di tesserini di riconoscimento di giovani caregiver rilasciati a livello distrettuale;
 - questionari specifici, predisposti anche in modo congiunto, per acquisire, in forma anonima, informazioni mirate e conoscere il grado di soddisfazione dei/delle giovani caregiver che hanno fruito delle misure di agevolazione/facilitazione di cui all'art.10, comma 3 della l.r. 5/2024;
 - raccordo e confronto continuo con altri soggetti trasversalmente coinvolti nelle politiche di sostegno al giovane caregiver, quali l'Ordine professionale degli Psicologi del Lazio per contributi informativi sui percorsi di ascolto e supporto psicologico, le rappresentanze dei

caregiver, le associazioni e gli organismi del Terzo settore operanti sul territorio e, più in generale, tutta la rete di comunità di cui all'art. 4 della legge regionale.

5. Il CRUL nominerà un proprio referente incaricato del monitoraggio dell'attuazione del presente protocollo, al fine di garantire l'adozione, anche in forma progressiva, di misure omogenee in tutti gli Atenei aderenti, volte a favorire la conciliazione tra l'attività di cura svolta dai giovani caregiver e i percorsi di studio universitari.

ART. 10
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente richiamato si rinvia all'art. 15 comma 1 e ss. della Legge n. 241/90, nonché alle norme del Codice civile in quanto compatibili, alla legislazione vigente e a quanto richiamato nelle premesse.
2. Il presente Protocollo, formato di n otto pagine compresa la presente, è sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi dell'art. 2 bis, dell'art. 15 della L. 241/1990.

Per Regione Lazio

.....

Per CRUL

.....